

XVIII legislatura

**A.S. 675:**

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale"**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2018

n. 29



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2018). Nota di lettura, «A.S. 675: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL29, luglio 2018, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	1



## **Articolo 1**

***(Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale)***

## **Articolo 2**

***(Clausola di invarianza finanziaria)***

L'articolo 1 stabilisce che, fino al 30 settembre 2018, nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Bari sono sospesi i termini di durata della fase delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza, nonché per la presentazione di reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre sospesi i processi penali pendenti in qualunque fase e grado, dinanzi al Tribunale di Bari, salvo specifiche eccezioni. La norma specifica che la sospensione non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare e, in presenza di profili di urgenza valutati dal giudice precedente, nei processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare personale. La sospensione prevista per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.

L'articolo 2 stabilisce, inoltre, che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal testo in oggetto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**La RT** premette che le disposizioni in esame sono volte a disciplinare gli interventi a livello di garanzie giudiziarie per la improvvisa sopravvenienza dell'inagibilità degli edifici della procura della Repubblica e del tribunale di Bari, dichiarata con provvedimento del direttore della ripartizione urbanistica ed edilizia privata del comune di Bari in data 23 maggio 2018, a seguito di accertamenti peritali sugli immobili in questione effettuata da un tecnico incaricato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, proprietario dell'immobile, che evidenziava un quadro fortemente critico delle condizioni strutturali dei medesimi edifici. In data 31 maggio 2018, il comune di Bari, con ordinanza n. 2018/01172, ha revocato l'agibilità dell'immobile, confermando il provvedimento del citato direttore.

Al fine di arginare l'emergenza manifestatasi, con decreto ministeriale del 25 maggio 2018 è stato autorizzato l'utilizzo dei locali dell'immobile, ove si trovava la sede della soppressa sezione distaccata di Modugno, per lo svolgimento delle attività giudiziarie riguardanti il tribunale e la procura della Repubblica di Bari, di fatto, tuttavia, insufficiente. Tale circostanza ha indotto i capi degli uffici giudiziari interessati dalla situazione descritta ad assumere la decisione di svolgere le udienze penali del tribunale di Bari all'interno di tensostrutture allestite per tale esigenza dalla protezione civile regionale: la precarietà delle suddette strutture, però, implica che le stesse non sono in grado di garantire che l'attività giudiziaria possa sempre essere regolarmente svolta.

Per i motivi sopra descritti, le norme in esame prevedono la sospensione dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per la durata della fase delle indagini

preliminari e della relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza, nonché di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami. La misura straordinaria ed urgente è prevista per un arco temporale limitato, fino al 30 settembre 2018, periodo necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per l'individuazione e per l'effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti.

La relazione tecnica ribadisce inoltre che l'impossibilità oggettiva alla celebrazione delle udienze dibattimentali, correlata all'effettiva indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse, è a fondamento dell'adozione del provvedimento straordinario in esame. Alla luce dei medesimi principi, è consequenziale l'applicazione della disposizione relativa alla nuova decorrenza del termine prescrizione dal giorno di cessazione della causa che ha determinato la citata sospensione procedurale: data che, allo stato, è individuata nel 30 settembre 2018.

Le disposizioni analizzate, che sono dirette a garantire diritti e interessi della popolazione coinvolta dalla recente emergenza, comportano, secondo la relazione tecnica, il solo differimento di attività giudiziarie ordinariamente svolte. Attesa la natura procedimentale delle stesse, la relazione tecnica non rileva profili di onerosità per la finanza pubblica.

**Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, il rappresentante del Governo ha depositato una nota nella quale si indica, per la copertura di eventuali oneri derivanti dagli adempimenti di natura organizzativa, il capitolo 1550 "Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari", iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 6 - Giustizia civile e penale, con uno stanziamento di 259.783.509 euro per l'anno 2018, di euro 275.581.728 per l'anno 2019 e di euro 276.191.728 per l'anno 2020.

È stato altresì precisato che il 90% delle notifiche avviene con modalità telematiche, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica e che per le notifiche da effettuare in via residuale con mezzi diversi dalla procedura telematica (posta ordinaria o "a mani" tramite ufficiale giudiziario) i relativi adempimenti potranno essere fronteggiati con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, pur a fronte dell'indicazione del capitolo con cui si farà fronte ad eventuali oneri derivanti dagli adempimenti di natura organizzativa, al fine di suffragare compiutamente la clausola di invarianza finanziaria, andrebbero indicati con maggiore precisione tali eventuali oneri e dimostrata la possibilità di attingere dal capitolo citato il cui stanziamento è stato evidentemente calibrato per fronteggiare le spese ordinarie e prevedibili degli uffici giudiziari.

In particolare, con riferimento alle nuove notifiche che dovranno essere espletate a causa della sospensione dei termini processuali e che non verranno recapitate con procedura telematica, il relativo onere andrebbe puntualmente quantificato.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug 2018

[Nota di lettura n. 18](#)

Modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza (**Atto del Governo n. 27**)

"

[Nota di lettura n. 19](#)

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (**Atto del Governo n. 25**)

"

[Nota di lettura n. 20](#)

Requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (**Atto del Governo n. 31**)

"

[Nota di lettura n. 24](#)

**A.S. 542:** "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante"

"

[Nota di lettura n. 15](#)

Schema di D.Lgs. recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/47CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (**Atto del Governo n. 23**)

"

[Nota di lettura n. 21](#)

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (**Atto del Governo n. 20**)

"

[Nota di lettura n. 22](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (**Atto del Governo n. 29**)

"

[Nota di lettura n. 23](#)

Schema di D.Lgs. concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (**Atto del Governo n. 33**)

"

[Nota di lettura n. 24](#)

**A.S. 542:** "Conversione in legge del D.L. 28 giugno 2018, n. 79, recante proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante"

"

[Nota di lettura n. 27](#)

**A.S. 624:** "Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici"

"

[Elementi di documentazione n. 2](#)

**A.C. 850 e A. C. 851** "Rendiconto 2017 e Assestamento 2018"

"

[Nota di lettura n. 28](#)

**A.S. 648:** "Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>